

offerte, decadono dal diritto di essere nominati ».

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Art. 4.

Gl'insegnanti non possono di regola essere trasferiti di residenza che per loro domanda. In caso di pluralità di domande, si avrà speciale riguardo all'anzianità congiunta al merito.

Alle sedi vacanti non richieste da nessun insegnante, si provvede con prime nomine.

Il trasferimento di residenza decretato d'ufficio non potrà aver luogo che per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato, se ne faccia domanda.

Su tutti i trasferimenti sarà udito il parere della Sezione del Consiglio superiore di cui all'articolo 16, e nel decreto dovrà dirsi se il parere sia stato o no favorevole.

Salvo il caso di urgenti necessità, tutti i trasferimenti si faranno al principio dell'anno scolastico, e si pubblicheranno, almeno due mesi prima del cominciamento di questo, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

PRESIDENTE. Onorevole Cottafavi, ella non insiste, non è vero, nella sua aggiunta?

È un articolo aggiuntivo.

COTTAFABI, Scusi, dal momento che mi interroga permetterà che io risponda.

È un articolo aggiuntivo, e non comprendo perchè non si voglia riconoscere la connessione della cosa. Certo che si tratta anche di professori di prima nomina. Ora chi crede giusto che un professore di prima nomina, privo assolutamente di mezzi, da Belluno nominato a Bivona in Sicilia, non debba essere fornito dei mezzi necessari per andare laggiù? Sarebbe quasi un costringerlo a rifiutare. Si tratta di accettare il principio, senza determinare per ora la misura.

Noi vogliamo sollevare le condizioni degli insegnanti, e quando siamo per votare delle disposizioni che potrebbero essere a loro favore cominciamo a fare delle questioni di forma senza badare alla sostanza. Se la forma della mia aggiunta può sembrare a taluno non perfettamente adatta al contesto, la si modifichi, ma io intendo che su questa massima si voti.

Dieci deputati hanno firmato la mia aggiunta, quindi intendo che su questa venga portata la votazione.

Avverto poi una cosa: che noi abbiamo visto professori di prima nomina costretti a chiedere sussidi al Ministero. Tutto ciò contrasta con la dignità dell'ufficio di professore, che non ne ha colpa quando la necessità s'impone.

PRESIDENTE. Ma lo abbiamo capito perchè lei ha già svolto il suo emendamento soltanto questo involge una questione finanziaria!

COTTAFABI. Mettano: « sotto forma di indennità ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo che è così concepito: (*Interrogazioni*).

FERRI GIACOMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

FERRI GIACOMO. Sulla aggiunta dell'onorevole Cottafavi.

PRESIDENTE. Parli pure.

FERRI GIACOMO. Per togliere i professori nuovi nominati dalla necessità di cominciare la carriera con enormi sacrifici o con debiti; perchè il provvedimento risponda al bisogno e per togliere anche la ragione, per la quale il ministro ora dissente dalla proposta Cottafavi, propongo questo emendamento: « Ai professori di nuova nomina sarà pagata una conveniente indennità trasferita per raggiungere la sede ».

PRESIDENTE. Ma qui non si parla di indennità. L'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cottafavi stabilisce che siano accordate le riduzioni ferroviarie ai professori affinché possano raggiungere la sede cui sono destinati.

COTTAFABI. Si potrebbe dire: « sarà accordata una indennità ».

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, scriva la sua proposta.

Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Prego l'onorevole Cottafavi di non insistere nel suo articolo aggiuntivo. Posso promettere che, dovendosi discutere fra pochi giorni alla Camera il disegno di legge circa le condizioni economiche dei professori, sarà allora il momento di trattare questa questione; e è chiaro che allora terrò conto delle osservazioni dell'onorevole Cottafavi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFABI. Non ho difficoltà di acc